



DPCM 21 LUGLIO 2017

Protocollo d'Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda.

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

LA REGIONE LOMBARDIA

LA REGIONE VENETO

20 dicembre 2017

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;
- VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove recita che ai fini dell’adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalità previamente determinati e pubblicati nella forme previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa;
- VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l’altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE;
- VISTO il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015 il cui aggiornamento è stato approvato con DPCM del 27 ottobre 2016;
- VISTO il Programma di tutela e usi delle acque approvato dalla Regione Lombardia il 31 luglio 2017, quale piano stralcio del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, in cui lo stato di qualità del Lago di Garda, ad esito del monitoraggio 2009/2014, risulta:
- per il Bacino sud-orientale: in buono stato ecologico e in buono stato chimico;
 - per il bacino occidentale in sufficiente stato ecologico e in non buono stato chimico;
- e indica come obiettivo per il Lago di Garda il mantenimento dello stato buono dove già raggiunto e il raggiungimento del buono stato entro il 2021;
- VISTO il Piano di tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con DCR n. 107 del 5/11/2009, quale piano stralcio del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ed in particolare l’aggiornamento del monitoraggio eseguito da ARPA Veneto per il triennio 2014/2016 da cui si desume che lo stato di qualità del Lago di Garda, ad esito del monitoraggio 2014/2016, risulta:
- per il Bacino sudorientale in buono stato ecologico e in buono stato chimico;
 - per il Bacino occidentale in sufficiente stato ecologico e per lo stato chimico il conseguimento dello stato buono;
- CONSIDERATO in particolare che il raggiungimento del buono stato entro il 2021 è fortemente correlato allo sviluppo delle azioni tese al miglioramento del servizio di raccolta e

trasporto delle acque reflue urbane sia nella sponda lombarda che in quella veneta, con particolare necessità di riconfigurare gli schemi di rete, effettuando quanto necessario per raggiungere il loro massimo grado di efficienza anche in relazione al sistema degli sfioratori, e garantendo alle acque reflue raccolte in sponda lombarda il necessario trattamento depurativo ad opera di un impianto realizzato in territorio regionale; ciò anche al fine di consentire la dismissione e rimozione, laddove tecnicamente giustificabile, della condotta sub-lacuale, che collega la sponda bresciana alla sponda veronese, il cui stato risulta fortemente compromesso, mettendone a rischio la stessa funzionalità, perché giunta al termine della propria vita tecnica utile;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 140 della citata legge 232 del 2016, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (...) per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a: (...) d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

CONSIDERATO che l’utilizzo del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, nell’ambito dei settori di propria competenza, tra i quali il tema del servizio idrico integrato, ha individuato e proposto al Ministero dell’Economia e delle Finanze un Programma di interventi che rispondono alle esigenze di strategicità e cantierabilità che il citato Fondo indica come determinanti ai fini dell’assegnazione delle risorse;

TENUTO CONTO che la suddetta proposta è stata positivamente valutata dai competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, concernente il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;

TENUTO CONTO che nel citato D.P.C.M. del 21 luglio 2017 sono state attribuite al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare risorse afferenti al richiamato Programma di interventi;

CONSIDERATO che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base delle risorse assegnate a valere sul citato Fondo, considerando tale opera di carattere strategico non solo per il territorio di competenza, intende destinare l’importo complessivo di € 100.000.000,00 per consentire l’immediata attuazione delle opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda;

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. 0022248/STA del 18.10.2017 con la quale è stata formalmente comunicata la volontà di finanziare gli interventi per il collettamento e la depurazione del lago di Garda e le relative interlocuzioni e istruttorie intercorse tra le Parti;

TENUTO CONTO che le Parti, con la sottoscrizione della presente Intesa, condividono di disciplinare la puntuale attuazione degli interventi sopra citati, le procedure per il trasferimento delle risorse, le modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione, stipulando, a tal fine, una specifica Convenzione Operativa;

Tutto ciò premesso e considerato

MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
REGIONE VENETO
REGIONE LOMBARDIA

convengono e si impegnano per quanto segue

ART 1.

Obiettivi e finalità del Protocollo d’intesa

1. Nel quadro delle azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di qualità fissati per il Lago di Garda e richiamati in premessa, con la presente intesa le Parti si impegnano a promuovere l’attuazione coordinata del programma operativo di infrastrutturazione delle opere di collettamento e depurazione relative al servizio idrico integrato in modo da renderle adeguate alle necessità di un territorio a forte vocazione turistica e funzionali a garantire la sicurezza ambientale e la tutela quali – quantitativa del Lago, definite nella relativa Convenzione Operativa.

ART 2.

Oggetto e modalità di attuazione e gestione

1. Ai fini della presente intesa le Parti confermano la volontà di realizzare il progetto relativo alle infrastrutture del servizio idrico integrato contenente le nuove opere per il collettamento e la depurazione dei reflui dell’area perilacuale del Lago di Garda corredato dai piani economico finanziari.
2. Le Parti, con la sottoscrizione della presente Intesa, concordano sulla necessità di disciplinare l’attuazione degli interventi sopra citati stipulando, a tal fine, una specifica Convenzione operativa per dettagliarne le procedure, le modalità di trasferimento delle risorse, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione.
3. Le Regioni Veneto e Lombardia, di concerto con gli enti di ambito garantiscono un coordinamento e un monitoraggio finalizzati alla verifica (ex-ante ed ex-post) della coerenza dell’intervento con il quadro di riferimento pianificatorio, regolatorio e programmatico.

4. Nell'ambito della Convenzione Operativa gli enti di Governo degli ATO elaborano gli aggiornamenti dei Piani d'ambito e dei piani tariffari 2016/19 e successivi e procedono negli iter di approvazione degli stessi aggiornamenti.
5. Fermo quanto previsto al comma 2, le Parti concordano che anche la gestione contabile/finanziaria sia volta a garantire nell'insieme una coerente e completa capacità di utilizzo delle risorse oggetto di contributo pubblico nonché di quelle derivanti da proventi tariffari ed altre fonti di finanziamento nei tempi programmati.

ART. 3

Costo complessivo delle opere e cofinanziamento

1. Sulla base del progetto ad oggi elaborato e condiviso dai due Enti di governo d'ambito competenti per territorio, il costo complessivo delle opere è stimato in un ammontare di circa 220 milioni di Euro.
2. Gli enti sottoscrittori della presente Intesa si impegnano a garantire la copertura finanziaria delle opere.
3. Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare rende disponibile l'importo di € 100.000.000,00 .
4. La Regione Veneto dà atto della disponibilità di un primo contributo di € 300.000,00, programmato con Delibera di Giunta Regionale assunta in data 14.12.2017;
5. La restante quota di fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere pari a Euro 119.700.000,00 troverà copertura nelle tariffe d'ambito dei due ATO la cui capacità di copertura finanziaria è stata verificata dagli EGATO attraverso la redazione dei piani economico finanziari allegati alla Convenzione Operativa, ovvero da ulteriori finanziamenti da parte degli Enti Territoriali.

ART. 4

Convenzione Operativa e modalità di attuazione degli interventi

1. A valle della sottoscrizione della presente Intesa, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero stesso, la Regione Veneto, la Regione Lombardia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino "Veronese" e l'Associazione A.T.S. "Garda Ambiente" provvedono alla sottoscrizione della Convenzione Operativa con la quale si provvede a stabilire le modalità operative di erogazione, rendicontazione e gestione dei finanziamenti ministeriali e ad individuare i responsabili dell'attuazione degli interventi con l'attribuzione delle funzioni di controllo competenti.
2. Gli Enti di governo d'Ambito presenteranno nelle modalità definite dalla Convenzione Operativa i piani economico finanziari definitivi per l'intero periodo di realizzazione delle opere, secondo le modalità stabilite da AEEGSI, entro il 30 giugno 2018, salvo diversa determinazione della stessa Autorità. Per i periodi successivi al 2019, resta fermo che i piani economico finanziari dovranno essere rivisti alla luce delle nuove disposizioni regolatorie che l'AEEGSI emanerà.
3. Per quanto concerne i dettagli del cronoprogramma e le connesse simulazioni di sviluppo dei piani tariffari del servizio idrico integrato dei due ATO, si rinvia alla Convenzione Operativa.

ART. 5

Cabina di Regia

1. Allo scopo di garantire una adeguata azione di governance, impulso e controllo sull'intero sviluppo dell'intervento, con la presente intesa è istituita la "Cabina di Regia", composta da due rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui uno con funzioni di Presidente ed un rappresentante per ciascuna delle altre Parti sottoscrittrici della Convenzione Operativa.
2. La Cabina di Regia svolgerà le seguenti funzioni:
 - coordinamento e governance sull'attuazione del programma operativo degli interventi;
 - monitoraggio e vigilanza dell'attuazione del programma degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione dei lotti funzionali individuati;
 - promozione di strumenti di razionalizzazione dei procedimenti e ricorso a forme di semplificazione dei processi e degli adempimenti sottesi alla realizzazione degli interventi,
 - ogni altra attività prevista dalla Convenzione Operativa e non riconducibile alle funzioni di cui ai punti precedenti.
3. La Cabina di regia si riunisce con cadenza almeno semestrale e nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, presiede e coordina l'intero processo di attuazione di tutti gli interventi previsti dall'Intesa, monitorando il rispetto delle tempistiche, condividendo le scelte che si renderanno necessarie, considerando eventuali criticità al fine di indirizzare i soggetti attuatori a soluzioni condivise.

ART. 6

Durata e clausola risolutoria

1. La presente Intesa vincola le Parti contraenti fino alla completa realizzazione del operativo degli interventi.
2. Le parti, con la sottoscrizione della presente Intesa, si impegnano affinché siano rispettati gli adempimenti previsti dalla Convenzione operativa, garantendo un'azione di monitoraggio e supporto lungo tutto il processo di attuazione degli interventi ivi individuati e, in ogni caso, all'adempimento dei rispettivi adempimenti di competenza.
3. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, previamente accertata dalla Cabina di Regia e non superabile, le Parti possono recedere dalla presente Intesa, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con la presente Intesa alla parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi. In tale caso la parte inadempiente è tenuta altresì a restituire quanto eventualmente percepito a titolo di finanziamento, che superi la quota assorbita dagli stralci succitati, maggiorato degli interessi legali di mora.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Presidente della Regione del Veneto

Il Presidente della Regione Lombardia

Il presente Atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.